

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **244/1975** (ECLI:IT:COST:1975:244)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **30/10/1975**; Decisione del **10/12/1975**

Deposito del **17/12/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8121**

Atti decisi:

N. 244

ORDINANZA 10 DICEMBRE 1975

Deposito in cancelleria: 17 dicembre 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 339 del 24 dicembre 1975.

Pres. OGGIONI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, - quarto comma, ultima parte, del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1975 dal pretore di Campobasso nel procedimento per lesioni colpose riportate da Maurelli Rita, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte del quarto comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente), è stata sollevata dal pretore di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, in precedenza prospettata con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, è stata già esaminata e ritenuta non fondata con sentenza n. 95 del 1975 di questa Corte; che le stesse ragioni valgono anche per il profilo relativo all'art. 102, primo comma, Cost., non essendo stati addotti argomenti che inducano questa Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte del quarto comma, del codice di procedura penale (nel testo vigente), sollevata dal pretore di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 95 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.